CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE

--Provincia di Napoli—

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CIVICA ONORIFICENZA "LA CANAPINA"

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 17 OTTOBRE 2017

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA CIVICA ONORIFICENZA "LA CANAPINA"

1. È istituita la Civica Onorificenza "La Canapina"- tradizionale figura femminile frattese lavorante la canapa - quale attestato di compiacimento della Città di Frattamaggiore a favore dei cittadini frattesi che si siano notevolmente distinti ad abbiano illustrato ed onorato la Comunità frattese con insigni meriti in campo letterario, artistico, storico, culturale, didattico, educativo, sociale, economico, giuridico, tecnico, sportivo, sanitario, amministrativo, militare, religioso, politico, della beneficenza e del volontariato.

ART. 2 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

1. La Civica Onorificenza "La Canapina"sarà concessa dal Sindaco della Città di Frattamaggiore, con proprio decreto di recepimento di precedente deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La proposta di concessione dell'onorificenza potrà essere presentata al Presidente del Consiglio Comunale:

a. da ogni Consigliere Comunale;
b. da almeno 50 cittadini iscritti all'Anagrafe del Comune di Frattamaggiore;
c. da una o più Associazioni di ogni genere che abbiano una sede nel Comune di Frattamaggiore, previa deliberazione dei propri organi statutari competenti.

3. Le proposte scritte e sottoscritte dal o dai presentatori, accompagnate da succinta motivazione, custodite in plichi riservati, dovranno essere consegnate al Presidente del Consiglio entro il 31 Agosto di ogni anno.
4. Il Consiglio comunale, in sede di programmazione di bilancio, fissa il numero massimo delle onorificenze da conferire nell'esercizio di riferimento; entro il 15 Settembre di ogni anno sceglierà, tra le candidature pervenute, i soggetti cui assegnarle, previa votazione a scrutinio segreto della relativa deliberazione, con maggioranza minima dei due terzi dei componenti presenti.
5. La documentazione relativa alle proposte sarà sottoposta al massimo riserbo.

ART. 3 – CONFERIMENTO DELLA ONORIFICENZA

1. La Civica Onorificenza "La Canapina"viene conferita ogni anno dal Sindaco, in presenza della Giunta comunale e del Consiglio comunale, il giorno 23 Settembre in occasione della festa del Santo Patrono della Città, San Sossio Levita e Martire, durante solenne cerimonia pubblica in luogo idoneo, cui sarà data adeguata pubblicità.

ART. 4 – SEGNI DISTINTIVI DELLA ONORIFICENZA

1. I segni distintivi della Civica Onorificenza "La Canapina" sono:
   a. La lettera di conferimento;
   b. La statuetta della "Canapina";
   c. Il distintivo del Comune di Frattamaggiore.

2. La lettera di conferimento è una pergamena, opportunamente decorata, contenente il nominativo dell'insignito, la succinta motivazione e la data di consegna.
3. La statuetta della "Canapina" riproduce l'analoga statua realizzata in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.53 del 2 Marzo 2007 le cui caratteristiche di forme e di materiali sono precisate con successivo decreto del Sindaco.
4. Il distintivo del Comune di Frattamaggiore riproduce in oro lo stemma della Città con la corona.

ART. 5 – CURATORE DELLA ONORIFICENZA

1. Il Curatore della Civica onorificenza "La Canapina" è il Sindaco pro tempore o, in caso di suo impedimento, il Vicesindaco.
2. Qualora l'Amministrazione sia sciolta, sino a nuove elezioni non potrà essere conferita alcuna onorificenza.
3. Il Curatore provvederà all'amministrazione dell'onorificenza, a registrare su un libro speciale il nominativo degli insigniti, la data del conferimento e la motivazione, nonché a dare esecuzionea tutti gli atti necessari previsti dal presente regolamento, assicurando il decoro dell'onorificenza , reprimendo ogni abuso e formulando, ove occorra, proposte di modificazioni e/o integrazione delle norme che la reggono.

ART. 6– PERDITA DELLA CIVICA ONORIFICENZA

Incorre nella perdita della Civica Onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.

Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Consiglio comunale su motivata relazione del Sindaco.

ART. 7– ONERI RELATIVI

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento rientrano nell'ambito delle spese rappresentanza, di pertinenza dell'Ufficio del Sindaco.

ART. 8– DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate a far data dall'approvazione del presente regolamento, ogni altra forma di concessione di onorificenze ai cittadini frattesi.

ART. 9– ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e successivi all'avvenuta adozione della delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale ed entra in vigore il giorno successivo.

*****